

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

Campodarsego, 12 agosto 2020

**AI CLIENTI DELLO STUDIO
LORO INDIRIZZI**

Prot. G 15 /2020

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS: MISURE ANTI - COVID-19 PROROGATE FINO AL 7 SETTEMBRE 2020 - DPCM 7 agosto 2020

In data 8 agosto 2020 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 198, il Decreto del **Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020**, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Con il nuovo **DPCM del 7 agosto 2020**, vengono disposte le **misure straordinarie anti COVID-19** applicabili a decorrere **dal 9 agosto e fino al 7 settembre 2020**, tra le quali si evidenziano:

- misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali;
- misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale;
- limitazioni agli spostamenti da e per l'estero;
- obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero;
- misure in materia di trasporto pubblico di linea;
- disposizioni per la disabilità.

Le disposizioni del presente DPCM sostituiscono quelle del DPCM dell'11 giugno 2020 (cfr. Aggiornamento AP n. 352/2020), come prorogato dal DPCM del 14 luglio 2020 (cfr. Aggiornamento AP n. 410/2020), e sono efficaci **fino al 7 settembre 2020**. Restano salvi i diversi termini previsti dalle disposizioni del presente decreto.

MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO

L'articolo 1 del DPCM in esame dispone le seguenti misure di contenimento:

- l'obbligo sull'intero territorio nazionale di usare **protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico**, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. **Non** sono soggetti all'obbligo i **bambini al di sotto dei 6 anni**, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;
- l'obbligo di mantenere una **distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro**, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 dell'Ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile;
- la possibilità di **utilizzare mascherine di comunità**, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
- l'obbligo per i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da **febbre** (maggiore di 37,5°) di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
- l'**accesso** del pubblico ai parchi, alle **ville** e ai **giardini pubblici** è condizionato al rispetto del **divieto di assembramento**, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro;

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia;

- l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di **attività ludiche, ricreative ed educative**, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia;
- lo svolgimento di **attività sportiva o attività motoria all'aperto**, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
- la partecipazione del pubblico, a decorrere dal **1° settembre 2020**, a singoli **eventi sportivi di minore entità**, che non superino **il numero massimo di 1.000 spettatori** per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso. La presenza di pubblico è comunque consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie; in casi eccezionali, per eventi sportivi che superino il numero massimo di 1.000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, il Presidente della Regione o Provincia autonoma può sottoporre specifico protocollo di sicurezza alla validazione preventiva del Comitato tecnico-scientifico ai fini dello svolgimento dell'evento;
- gli **eventi e le competizioni sportive**, riconosciuti di interesse nazionale e regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, sono consentiti a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; anche le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli di cui alla presente lettera;
- **l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere** svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono **consentite** nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome;
- lo svolgimento anche degli **sport di contatto** nelle Regioni e Province autonome che abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
- per il regolare svolgimento di **competizioni sportive nazionali e internazionali** organizzate sul territorio italiano da Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, che prevedono la **partecipazione di atleti, tecnici e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato** o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato il tampone naso-faringeo per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'art. 5, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell'art. 7. Tale test non deve essere antecedente a 48 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che e certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i singoli componenti della delegazione sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento;

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

- lo svolgimento delle **manifestazioni pubbliche soltanto in forma statica**, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento;
- le attività di **sale giochi, sale scommesse e sale bingo** sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;
- **gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche** e in altri spazi anche all'aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il **numero massimo di 1.000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi**, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi. Restano sospesi gli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera. Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. A decorrere **dal 1° settembre 2020** sono consentite le **manifestazioni fieristiche ed i congressi**, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro; è consentito lo svolgimento delle attività propedeutiche alle predette riaperture. A decorrere **dal 9 agosto 2020** sono consentite le **attività di preparazione delle manifestazioni fieristiche** che non comportano accesso di spettatori. Le Regioni e le Province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire una diversa data di ripresa delle attività, nonché un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi;
- **l'accesso ai luoghi di culto** avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli;
- il servizio di apertura al pubblico **dei musei** e degli **altri istituti e luoghi della cultura** è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
- ferma restando la ripresa delle attività dei **servizi educativi e dell'attività didattica delle scuole** di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all'avvio **dell'anno scolastico 2020/2021**. Sono consentiti i **corsi di formazione** specifica in medicina generale nonché le **attività didattico-formative** degli Istituti di formazione dei Ministeri dell'Interno, della Difesa, dell'Economia e delle Finanze e della Giustizia. **I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica** possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Sono altresì consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle **autoscuole**, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di **salute e sicurezza**, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

- del personale convocato. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia;
- **nelle Università le attività didattiche e curricolari** sono svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'Università e della Ricerca. Le stesse linee guida si applicano, in quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
 - a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle **attività didattiche o curricolari** delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, **con modalità a distanza**, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le università e le istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curricolari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
 - le amministrazioni di appartenenza possono rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei **corsi di formazione** e di quelli a carattere **universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate**, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso;
 - le attività di **centri benessere**, di **centri termali** (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della vigente normativa), di centri culturali e di centri sociali sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;
 - **divieto** agli **accompagnatori** dei pazienti di permanere nelle **sale di attesa** dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei **pronto soccorso** (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
 - **l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza**, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO

In merito alle **attività commerciali** al dettaglio, dei **servizi di ristorazione** e dei **servizi alla persona**, il DPCM 7 agosto 2020 prevede le misure di seguito riportate.

Commercio al dettaglio

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato,

- oltre alla **distanza interpersonale** di almeno un metro,
- che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e
- che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;

Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

Servizi di ristorazione

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Resta anche consentita la ristorazione con **consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienicosanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la **ristorazione con asporto**, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Restano comunque aperti gli **esercizi di somministrazione** di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

Servizi alla persona

Le **attività inerenti ai servizi alla persona** sono **consentite** a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

Altre attività commerciali ammesse

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i **servizi bancari, finanziari, assicurativi**, nonché l'attività del **settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare** comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Settore trasporto pubblico

In tema di trasporto pubblico, viene previsto che

- il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del **trasporto pubblico locale**, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti;
- per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori.

Attività professionali

Le **attività professionali** sono legittimate a continuare, ma il DPCM raccomanda comunque:

- che siano attuate anche mediante modalità di **lavoro agile**, per tutte le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a distanza;
- di incentivare le **ferie** e i **congedi retribuiti** per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- di assumere **protocolli di sicurezza anti-contagio** e, laddove non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, l'adozione di strumenti di protezione individuale;
- di incentivare le operazioni di **sanificazione dei luoghi di lavoro**, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Il DPCM in esame prevede che tutte le **attività produttive industriali e commerciali**, fatto salvo quanto previsto dal predetto articolo 1, devono rispettare quanto previsto dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali (cfr. Aggiornamento AP n.

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

138/2020) e integrato con Accordo del 24 aprile 2020 (cfr. Aggiornamento AP n. 251/2020), nonché dei Protocolli specifici relativi alla sicurezza nei cantieri del 24 aprile e del settore trasporto e logistica del 20 marzo 2020, ciascuno per i relativi campi di applicazione.

N.B. La mancata attuazione dei protocolli che non assicurano adeguati livelli di protezione determina la **sospensione dell'attività** fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE

Ai sensi dell'articolo 3 del DPCM 7 agosto 2020, sull'intero territorio nazionale,

- il personale sanitario deve attenersi alle misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della Salute sulla base delle indicazioni dell'OMS e i responsabili delle singole strutture devono provvedere ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della Salute;
- è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 19 del DPCM in esame;
- nei servizi educativi per l'infanzia (D.Lgs n. 65/2017), nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle Università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie riportate nell'allegato 19 del DPCM in esame;
- i sindaci e le associazioni di categoria devono promuovere la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie, riportate nell'allegato 19 del DPCM in esame, anche presso gli esercizi commerciali;
- nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messi a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
- le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza devono adottare interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata.

N.B. L'allegato 19 del DPCM in esame contiene, nel dettaglio, le **seguenti misure igieniche**:

- lavarsi spesso le mani. A tale riguardo, si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO

Ai sensi dell'articolo 4 del DPCM 7 agosto 2020,

Sono vietati

- gli **spostamenti** da e per Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20,
- l'**ingresso** e il **transito** nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei 14 giorni antecedenti, nonché
- gli **spostamenti** verso gli Stati e territori di cui all'elenco F dell'allegato 20, **salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi**, comprovati mediante la dichiarazione di cui all'art. 5, comma 1:
 - esigenze lavorative;
 - assoluta urgenza;
 - esigenze di salute;

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

- esigenze di studio;
- rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;
- ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui al precedente punto;
- ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;
- ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui al precedente punto. Sono **vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale** alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui all'elenco F dell'allegato 20 nei 14 giorni antecedenti, **salvo che nei seguenti casi**:
- persone con residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella indicata nell'elenco F dell'allegato 20;
- equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto;
- funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare, italiano e straniero, nell'esercizio delle loro funzioni.

N.B. Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DL n. 33/2020, nonché le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell'art. 1, comma 4, del DL n. 33/2020.

Attraverso l'**Ordinanza del 31 luglio 2020 il Ministero della Salute** ha ordinato che:

- Le persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in **Bulgaria** o in **Romania**, si applica l'obbligo di **sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario**, con le modalità di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020, in seguito prorogato dal decreto del 14 luglio 2020. Inoltre ha eliminato l'Algeria dalla lista dei paesi extra UE i cui cittadini hanno possibilità di accesso in Italia, con obbligo di quarantena, anche senza comprovati motivi di urgenza. L'ordinanza in questione produce effetti fino al 15 ottobre 2020"

Con l'**Ordinanza n. 81 del 31 luglio 2020 la Regione Veneto** ha prorogato quanto definito dall'ordinanza n.64 del 6 luglio 2020, ordinando:

PUNTO 1:

- Obbligo di isolamento fiduciario per **14 giorni** nei seguenti casi:
 - In caso di contatto a rischio, con soggetto risultato positivo al tampone. L'isolamento dovrà proseguire in caso dell'accertamento di positività;
 - Compresenza di sintomi infezione respiratoria e temperatura superiore a 37,5°C, il soggetto è obbligato a contattare il medico curante rimanendo in isolamento;
 - **Ingresso o rientro in Veneto dai paesi diversi da quelli di cui all'allegato 1** (*allegato alla presente informativa*) *senza comprovate esigenze lavorative (es. rientro da ferie)*. A tal proposito il dipendente dovrà comunicare la durata di permanenza nel paese di soggiorno (se diverso da quelli presenti all'allegato 1) per verificare l'obbligatorietà e la durata dell'isolamento fiduciario al rientro. Qualora l'azienda non venisse a conoscenza del soggiorno del lavoratore presso paesi diversi dall'allegato 1 verrà esulata da eventuali responsabilità derivanti dal mancato isolamento fiduciario.

PUNTO 2:

- Obblighi per chi fa ingresso o rientra dall'estero **per le sole esigenze lavorative**. Sono obbligatoriamente sottoposti a test di screening con tampone rino-faringeo per la ricerca di SARS-CoV-2 tutti i soggetti che fanno ingresso o rientro in Veneto dopo un viaggio in un paese diverso da quelli di cui all'allegato 1, per comprovati motivi di lavoro. Per tali soggetti:
 - Verrà effettuato **primo tampone** all'arrivo in Veneto. Se tampone negativo il Datore di lavoro riammetterà, temporaneamente, il lavoratore fermo l'obbligo per lo stesso di rispettare tutte le

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

prescrizioni relative all'ambiente di lavoro con obbligo, in ogni caso, dell'utilizzo della mascherina chirurgica;

- A seguito del **secondo tampone**. Se il tampone risulterà negativo il lavoratore verrà definitivamente riammesso senza obbligo di mascherina.

La prestazione sanitaria è fornita dall'azienda ULSS.

Il Datore di Lavoro dovrà provvedere ad assolvere all'obblighi di cui sopra contattando l'azienda ULSS.

PUNTO 3:

- Sanzioni.
 - Nel caso di violazione del punto 1, anche per effetto di un'uscita dal luogo di isolamento, si applica una sanzione pecuniaria fissa di euro 1.000;
 - Nel caso di violazione del punto 2, si applica a carico del Datore di Lavoro una sanzione pari ad euro 1.000 per ciascun lavoratore dell'azienda.

OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE IN OCCASIONE DELL'INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE DALL'ESTERO

Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia visti sopra, il DPCM del 7 agosto 2020 prevede che chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D, E ed F dell'allegato 20 è **tenuto a consegnare al vettore** all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una **dichiarazione** recante l'indicazione tale da consentire le verifiche, di:

- Paesi e territori esteri di soggiorno o transito** della persona nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia;
- motivi dello spostamento** conformemente all'art. 4, nel caso di ingresso da Stati e territori di cui agli elenchi E ed F dell'allegato 20;
- nel caso di soggiorno o transito nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui agli elenchi C, D, E e F dell'allegato 20:
 - **indirizzo completo** dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
 - **mezzo di trasporto privato** che verrà utilizzato per raggiungere il luogo di cui al numero 1) ovvero, esclusivamente in caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea, ulteriore mezzo aereo di linea di cui si prevede l'utilizzo per raggiungere la località di destinazione finale e il codice identificativo del titolo di viaggio;
 - **recapito telefonico** anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
 - eventuale sussistenza di una o più circostanze di cui all'art. 6, commi 6 e 7.

N.B. Preme ribadire che tutte le persone che entrano in Italia, anche se **asintomatiche**, devono comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente e sono sottoposte alla **sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente individuata**.

In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

MISURE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA

Le attività di **trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo**, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, nonché delle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico".

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA DISABILITÀ

L'articolo 10 del DPCM 7 agosto 2020 dispone che le attività **sociali e socio-sanitarie** erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione (carattere socioassistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario) vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

N.B. Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono **ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza**, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista.

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

SDC SERVIZI AZIENDALI S.R.L.